

nuovoRuolo

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente ANF

Sede sociale: 73100 Lecce Via G. Arduini

SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS

Editoriale del Segretario AFL "Come eravamo"

Sembra ieri quando a metà dicembre u.s. siamo stati riuniti in sala consiliare dal nostro Presidente del COA, Antonio De Mauro, con rappresentanti di altre associazioni forensi ed esponenti del mondo accademico salentino, per discutere del decreto di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile, con l'obiettivo della «semplificazione, speditezza e razionalizzazione». Concordavamo tutti allora sul fatto che i problemi del processo civile non dipendevano dalle norme che lo regolano e che si stava tentando ancora una volta di ridurre e snaturare il ruolo del difensore (si pensi al prefigurato ruolo dell'avvocato istruttore), mortificandone il lavoro e ritenendo che il processo meglio e più celermente funzionerebbe senza di lui. Che fine ha fatto il ddl? Approvato dal Consiglio dei ministri il 5 dicembre 2019, è stato depositato in Senato il 9 gennaio, dove è stato discusso da ultimo nella seduta del 3 marzo 2020 dalla seconda Commissione permanente (Giustizia) in sede referente e concluso con la proposta di un ciclo di audizioni.

Deus ex machina, in questo caso, la gravissima pandemia in atto ha reso inutile ogni ulteriore dibattito su riforma-sì e riforma-no, rendendo incontrovertibile ed evidente ai poteri politici che guardando al sistema Giustizia dovranno ammettere che il re era ed è nudo.

Migliorare l'offerta di giustizia ha dei costi e le riforme, ad oggi, si sono sempre volute fare a costo zero. E' stata una ulteriore iniziativa diretta a risultati di mera immagine, con sottese ragioni politiche.

A nulla erano serviti i pareri difformi giunti anche da fonti autorevoli al Guardasigilli, sempre preoccupato di rendere più efficiente

(continua a pag.10)



GIUSTIZIA E PROFESSIONE, SI DEVE RIPARTIRE

di Luigi Pansini

Segretario Generale ANF Associazione Nazionale Forense

La giustizia è essenziale, bisogna ripartire: l'undici maggio è alle porte. L'emergenza è emergenza per tutti e senso di responsabilità impone che la giustizia, il processo e i suoi protagonisti si adattino agli strumenti, anche tecnologici, che è possibile utilizzare in questa fase.

Pensare che non si debba utilizzare l'udienza da remoto, per esempio a Milano, dove alti sono i contagi, significa optare per uffici giudiziari chiusi sine die, senza udienze e senza giustizia; non è possibile, non è responsabile.

Certo, per le udienze da remoto servono accorgimenti per ogni tipo di processo, ad esempio per il penale come per i procedimenti in tema di famiglia, ed è necessaria l'omogeneità, il più possibile, delle regole, soprattutto con norma primaria.

È necessario tener conto anche della situazione sanitaria nei singoli territori.

Ma bisogna ripartire, sperimentando forme nuove senza resistenze e timori, collaborando tutti insieme per superare questo momento.

(continua a pag. 5)



ALL'INTERNO

<i>Focus sul tribunale di Lecce - Intervista alla Dirigente del Tribunale di Lecce dr.ssa Alessandra Scrimatore</i>	pag. 2
<i>In attesa dei protocolli d'intesa - Intervista al Presidente COA Lecce Avv. A. De Mauro</i>	pag. 3
<i>La Cassa Forense nell'emergenza sanitaria</i> (Salvatore Spano)	pag. 4
<i>La Giustizia civile al tempo del coronavirus</i> (Enzo Napolitano)	pag. 6
<i>La Giustizia amministrativa ed i decreti del TAR salentino</i> (Pietro Nicolardi)	pag. 6
<i>L'irragionevole sospensione generalizzata della Giustizia</i> (Angelo Galante)	pag. 7
<i>Arresti.....domiciliari</i> (Mario Romita)	pag. 7
<i>Il processo penale . Protocolli aspramente criticati dai penalisti</i> (Andrea Rollo)	pag. 8
<i>L'angolo delle letture - Omaggio a Luis Sepúlveda</i>	pag. 9

Coordinamento e realizzazione grafica: Antonella Totaro Fila

FOCUS SUL TRIBUNALE DI LECCE

Intervista alla Dirigente, dott.ssa Alessandra Scrimatore

Ritiene che una crisi umanitaria come quella attuale possa essere affrontata in assenza di attività della Giustizia?

I tribunali garantiscono il funzionamento di un servizio essenziale, e infatti la loro attività procede per tanta parte, anche in un periodo delicato come questo.



Dall'11 maggio al 30 giugno 2020 si celebreranno i processi da remoto nel Tribunale di Lecce?

Io immagino di sì, spero di sì. Alla fine qualcosa di buono uscirà da tutto questo, ad iniziare dalla capacità degli operatori del diritto di cercare soluzioni nuove a problemi vecchi, e che non potranno restare –a parer mio- confinate al periodo dell'emergenza.

Il processo da remoto rappresenta un'opportunità per il nostro Tribunale?

In questo momento senza ombra di dubbio. Per il futuro è tutto da verificare, ma potrebbe rappresentare un'opportunità di snellimento procedurale importante.

A suo avviso, i magistrati ed il personale degli uffici che operano sul nostro territorio sono pronti per il processo telematico?

Il Ministero della giustizia sta investendo molte risorse per permettere a tutti di poter operare col telematico. Ha offerto a tutto il personale amministrativo e, prima di loro, a tutti i magistrati, le licenze Office 365, che consentono di collegarsi molto intuitivamente a piattaforme quali Skype business o a Teams, quest'ultima in particolare scelta come piattaforma multimediale che permette di gestire l'udienza a distanza, lo Smart working e il lavoro di equipe. La formazione sull'uso di questi applicativi è partita dapprima per i magistrati e i dirigenti, ed è stata estesa proprio in quest'ultima settimana a tutto il personale, perchè nessuno deve restare indietro.

Cosa possono fare oggi e cosa potrebbero fare poi gli operatori di cancelleria? Di quali strumenti possono disporre?

Il personale amministrativo, in questo periodo, è tutto in Lavoro Agile, poichè questa è diventata la modalità ordinaria di lavoro. Ciascuno di loro svolge a casa attività diverse, attività che nella maggior parte dei casi devono essere completate in ufficio. Questo perchè gli applicativi della Giustizia, sia del Penale e del Civile, non sono raggiungibili dall'esterno essendo, il sistema giustizia, un sistema chiuso.

Raggiungibili da remoto sono, invece, gli applicativi di tipo contabile/amministrativo e quelli di segreteria. In ragione di

questo in Tribunale abbiamo messo su una nutrita task force che si sta occupando, in questo periodo ed in Smart working, di Liquidazione delle Spese di giustizia. L'arretrato è enorme e si spera che tanta partecipazione a questo progetto possa portare a grandi risultati.

Anche se l'accelerata determinante per lanciare il processo di Liquidazione delle spese potrà essere data solo dal decisivo contributo dell'avvocatura, cui chiederemo a breve di provvedere a caricare da sè l'istanza di liquidazione, attraverso l'applicativo in uso in quasi tutti gli uffici giudiziari d'Italia, IstanzaWeb. I dati lì caricati confluiranno nel Siamm e potranno, di seguito, essere lavorati agilmente dalle cancellerie e dal giudice chiamato ad emettere il Decreto di Liquidazione.

Considerati le risorse umane ed i materiali disponibili,



l'eventuale supporto ricevuto dalle altre istituzioni, che cosa è emerso da questa situazione nella gestione della Giustizia nei tribunali di Lecce?

L'organizzazione di via Arenula ha affrontato prontamente la gestione dell'emergenza, assumendo decisioni rapide volte a salvaguardare gli operatori della giustizia e l'utenza che con questi avrebbe dovuto avere contatti. Gli uffici giudiziari leccesi, e il tribunale tra questi, hanno affrontato giornate lunghe e difficili per arrivare a consentire al personale di lavorare prevalentemente da casa e, in ogni caso, di assicurare ogni servizio indifferibile. In questi giorni negli uffici si lavora ancora freneticamente, pensando alla fase 2, alla ripresa, alla graduale riapertura. Si studiano progetti per nuovi allestimenti aule e cancellerie, nuovi front office, sistemi di sicurezza di vario tipo, tutti finalizzati a far vivere serenamente la ripresa.

La giustizia non ha smesso di lavorare, da remoto o in sede, perchè è stato chiaro da subito a tutti che l'emergenza imponeva il cambiamento delle modalità di lavoro, non la sostanza dello stesso.

IN ATTESA DEI PROTOCOLLI D'INTESA, INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COA DI LECCE, avv. Antonio De Mauro

Ci sono istanze degli avvocati di riprendere al più presto l'attività giudiziaria. Che ne pensa dell'ultimo ulteriore rinvio della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria?

Allo stato è prevalsa la volontà di rinviare la ripresa dell'attività giudiziaria, non sussistendo garanzie dell'esistenza di condizioni di sicurezza. Nei tribunali, al pari di altri luoghi pubblici, è verosimile che si possano creare assembramenti; in tal caso le misure idonee ad evitare il propagarsi del virus non possono essere utilmente adottate, e ciò anche per la sostanziale inadeguatezza dei luoghi nei quali viene svolta la nostra professione. E' del 6 aprile scorso, infatti, la decisione di prorogare ulteriormente la sospensione delle attività giudiziarie.

Considerato che per i prossimi mesi dovremo convivere con il rischio di contagio da coronavirus, crede che l'attività giudiziaria avrebbe potuto essere ripresa dopo il 16 aprile con comportamenti e cautele consone al periodo (mascherine, guanti ed altre regole elementari di sicurezza)?

La sospensione è stata prorogata all'11 maggio. E' dato di conoscenza comune che non ci troviamo ancora in un periodo di regressione significativa del contagio. L'adozione delle misure di sicurezza, penso ad esempio alla distanza interpersonale, non mi pare sia concretamente attuabile, anche, come dicevo in precedenza, per l'inadeguatezza delle strutture logistiche.

Qualora la gestione dei registri informatici da remoto, lo scarico degli atti giudiziari digitali, il deposito dei provvedimenti già riservati e la loro pubblicazione siano incompatibili con il lavoro agile, ritiene che il personale del Tribunale possa essere richiamato in servizio, con le cautele del caso, considerato che l'accesso in Tribunale da parte degli avvocati, ausiliari e cittadini è stato estremamente ridotto?

Anche il richiamo del personale in servizio deve confrontarsi con la possibilità che il lavoro venga svolto nel rispetto della normativa di sicurezza.

Sembri che il riservare le udienze telematiche solo ai procedimenti indifferibili o comunque urgenti vada oltre la volontà del legislatore, come espressa alle lettere f) e h) del comma 7) dell'art. 83 del D.L.-COVID-19. Come Presidente del COA, nella Sua interlocuzione con gli uffici giudiziari, ha quanto meno già prospettato loro l'opportunità di prevedere e consentire le udienze in telematico anche ai procedimenti

non espressamente esclusi dal rinvio generalizzato o dichiarati urgenti con decreto non impugnabile del Presidente di Sezione?

C'è una continua interlocuzione sul punto con i dirigenti degli uffici giudiziari e sono allo studio protocolli che consentano una estensione delle modalità telematiche di trattazione della causa anche ad altri affari giudiziari.

Con riferimento alle linee guida che dovrà adottare il nostro Tribunale per riprendere l'attività, ritiene che sia necessario

sollecitare i magistrati fin da subito a non rinviare in blocco le udienze, ma previa verifica delle singole cause, celebrare quelle che non necessitano di attività particolari e che si possono tenere anche con semplice scambio di note, o quelle già fissate per la discussione ex art. 281 sexies con note già depositate, o trattenere per la decisione con i termini quelle fissate per la precisazione delle conclusioni ?

Nel settore del civile si può pensare ad adempimenti da remoto per quelle attività che si svolgono prevalentemente in forza scritta (ad esempio precisazione delle conclusioni, richiesta dei termini ex art. 183 cpc). Qualche riserva la esprimerei per la decisione ex art. 281 sexies cpc ove è prevista la discussione. Mi pare che anche il preventivo deposito di note scritte non escluda la successiva fase della discussione. Quello che si deve a tutti costi impedire è che il processo, sia quello civile che quello penale, venga del tutto dematerializzato.

Alla luce dell'ultima proroga della sospensione dell'attività giudiziaria ordinaria e, soprattutto, della incertezza sui tempi necessari, che si prevedono molto lunghi, per tornare allo svolgimento delle normali attività, anche per il processo penale appare necessario utilizzare in misura maggiore i sistemi informatici per consentire la svolgimento di attività processuali ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 83, comma 3, D.L. n. 18/2020. Ritiene che si possa prevedere, almeno per il periodo dell'emergenza sanitaria, la celebrazione dei processi penali con sistemi di videoconferenza o comunque con strumenti informatici? In caso affermativo, ritiene possibile l'interlocuzione con il CNF e l'OCF sul punto per dare maggior forza all'iniziativa?

Per il processo penale valgono le considerazioni dianzi svolte. Mi pare abbastanza difficile che una discussione possa essere svolta per il tramite della video conferenza così come vedo ardua l'ipotesi che una camera di consiglio si possa svolgere con metodi telematici. Il CNF, unitamente al CSM ha redatto un protocollo sul quale ci confronteremo nei prossimi giorni.

(continua a pag.5)



LA CASSA FORENSE NELL'EMERGENZA SANITARIA

di Salvatore Spano

delegato Cassa Forense del Foro di Lecce

La paralisi lavorativa provocata dalla tuttora imperante pandemia, con la sospensione dell'attività giudiziaria e con la sostanziale impossibilità di relazionarsi con la clientela, ha generato profonda preoccupazione tra i liberi professionisti e, per quel che qui più interessa, tra gli avvocati i quali si sono all'improvviso trovati senza più alcuna fonte reddituale: tanto in un contesto socioeconomico che già prima del sorgere dell'emergenza sanitaria risultava essere affetto da una crisi oramai cronicizzata.

In tali momenti è spontaneo chiedere di poter ricevere assistenza ed è naturale rivolgersi allo Stato ed alla propria cassa di categoria la quale, si badi, non è deputata soltanto alla previdenza.

Occorre però aver chiaro quale sia l'effettivo spettro operativo della Cassa Forense, onde non incorrere nell'equivoco di sollecitare ad essa interventi di impossibile realizzazione, e quale sia il *modus operandi* della medesima per come disegnato dalle leggi dettate in materia, nonché dallo statuto e dai vari regolamenti adottati dall'ente e debitamente approvati dai Ministeri vigilanti.

Fermo allora che la suddetta Cassa non è lo Stato, non riceve risorse dallo Stato e non può istituire strumenti di sostegno al reddito, altre essendo le finalità istituzionali cui è preposta, corre l'obbligo di evidenziare come essa, con le altre sue omologhe rappresentate dall'Adepp, abbia esercitato forte pressione sul governo, inducendolo a rivedere l'originario approccio ed a prevedere la fruibilità del reddito di ultima istanza anche da parte dei liberi professionisti (prima ammessi soltanto all'ottenimento del bonus per i servizi di baby-sitting) iscritti alle proprie casse di categoria ed in possesso di specifici status personali e requisiti reddituali - nei limiti, ovviamente, dello stanziamento a tanto destinato.

Con riguardo invece a quanto rimesso alle scelte discrezionali dell'ente, da attuarsi conformemente alla disciplina vincolante che ne regola la vita, a valle delle iniziative intraprese nelle more, risulta agevole poter affermare come lo stesso abbia allo stato posto in essere ogni misura ipoteticamente adottabile considerata la situazione eccezionale in essere, al precipuo fine di supportare al massimo possibile gli iscritti dando così loro sollievo nell'affrontare la drammatica contingenza.

In siffatta ottica si collocano, in estrema sintesi, i primi interventi operativi disposti nel decorso mese di marzo, tra cui:

- La sospensione dei termini di tutti i versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi fino al 30 settembre 2020 per tutti gli iscritti;
- La attivazione di una card gratuita della società Vis - Valore in Sanità S.r.l. che permette di beneficiare di un trattamento di sconto in caso di utilizzo delle strutture sanitarie con essa convenzionate;
- La attivazione della possibilità diretta di una consulenza telefonica o di video consulto con la società AON al cospetto di sintomi astrattamente riconducibili all'epidemia in corso;
- La integrazione della polizza sanitaria gratuita in essere con Unisalute, con effetto retroattivo dal 1.2.2020 ed a valere fino al 31.12.2020, contemplante prestazione in favore degli iscritti cui venga diagnosticata condizione di positività al Covid-19 e che siano costretti al ricovero ospedaliero ovvero a quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio - nonché ulteriori forme di tele consulto medico e video



consulto psicologico e di igiene e profilassi.

Ad essi si sono poi aggiunti i successivi provvedimenti di natura straordinaria a favore degli iscritti, afferenti sia l'ambito degli adempimenti previdenziali, sia misure di natura assistenziale e di sostegno alla professione, approvati all'unanimità dal consiglio di amministrazione nella seduta del 2 aprile u.s., di seguito riportati:

- Il differimento al 31.12.2020 del termine per la trasmissione in via telematica del Mod. 5 / 2020;
- Il differimento al 31.12.2020 del termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione come quantificati dal Mod. 5 / 2020 e riferiti ai redditi dell'anno 2019 - contributi, questi, a versarsi alternativamente in unica soluzione entro la suddetta data, senza interessi e/o sanzioni, oppure in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.3.2021 e 31.3.2022, maggiorate dell'interesse del 1,50% annuo e senza sanzioni, oppure mediante iscrizione nel ruolo 2021, a maggiorarsi degli interessi nella misura suddetta e non anche di sanzioni, con possibilità di ottenere direttamente dal concessionario rateazione fino a 72 rate;
- Il differimento al 31.12.2020 del termine di pagamento del contributo minimo soggettivo e del contributo di maternità per l'anno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni;
- Due bandi straordinari per l'erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale, riservati l'uno alle persone fisiche e l'altro agli studi associati ed alle società tra avvocati, mirati al rimborso del 50% dei canoni corrisposti tra il 1 febbraio ed il 30 aprile 2020;
- Convenzioni per l'accesso al credito agevolato con la Banca Popolare di Sondrio e con la Banca Nazionale del Lavoro di



imminenteoperatività;

- Un impegno di € 3.000.000,00 al fine di garantire l'accesso al credito degli iscritti per il tramite di un fondo di garanzia costituito con Cassa Depositi e Prestiti.

Il consiglio di amministrazione ha poi deliberato di chiedere al comitato dei delegati, competente per statuto e convocato per il 24.4.2020, l'utilizzo di uno specifico fondo straordinario di € 10.000.000,00 appostato coerentemente con le previsioni del vigente regolamento dell'assistenza, da destinare ad iniziative a sostegno della professione.

Le rammentate misure, concretizzatrici di quella politica di welfare in atto da anni e volta alla erogazione di prestazioni a sostegno della salute, della professione e della famiglia degli iscritti, costituiscono attuazione pratica del principio di solidarietà categoriale che permea la previdenza forense ed attendano come la Cassa abbia rivolto e rivolga estrema attenzione ai bisogni degli avvocati, oggi più che mai nella consapevolezza della eccezionalità della situazione creatasi a causa della emergenza sanitaria e della necessità di monitorare costantemente il suo evolversi onde poter apprestare con la massima tempestività consentita ogni ulteriore iniziativa di possibile effettiva realizzazione.

IN ATTESA DEI PROTOCOLLI D'INTESA INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COA DI LECCE, avv. Antonio De Mauro

(segue da pag.3)

In che modalità ritiene che si possano riprendere le attività dell'Ufficiale Giudiziario?

L'attività degli ufficiali giudiziari comportano problemi di sicurezza a mio avviso ulteriori, posto che le notifiche e gli atti di esecuzione avvengono presso le parti private. E' pertanto necessario che siano stabilite le modalità di accesso presso luoghi privati nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

Quali interventi crede debbano essere sollecitati allo Stato ed alla Cassa a sostegno della professione, al netto dei bonus ecc., per evitare che i professionisti, anche oramai stabilmente sul mercato debbano chiudere gli studi professionali per mancanze di liquidità propria e dei propri clienti?

L'intervento della Cassa in parte è già avvenuto ma, credo, che sia lo Stato a dover porre in essere misure a sostegno del reddito dei professionisti posto che il nostro istituto previdenziale deve assolvere gli obblighi correnti. Le conseguenze negative di questo periodo è probabile che si dispieghino anche a distanza

di molti mesi e quindi penso a riduzioni delle imposte o a prestiti garantiti dallo stato anche a favore dei professionisti, e ciò anche in assenza di una diminuzione attuale del reddito che, come detto, molto probabilmente si verificherà anche nel prossimo futuro.



Quando ritiene che il Consiglio dell'Ordine riprenderà le attività ed in quali modalità?

Il consiglio non ha mai sospeso l'attività corrente. Si tengono le adunanze consiliari con gli strumenti telematici così come quelle della commissione per il patrocinio a spese dello stato. D'altra parte il consiglio è in seduta permanente e ha sempre affrontato tutte le emergenze che si sono presentate.

GIUSTIZIA E PROFESSIONE, SI DEVE RIPARTIRE

(segue da pag. 1)

Gli operatori di cancelleria si stanno attrezzando con TEAMS, il Ministero della Giustizia assicura la sicurezza delle licenze sotto il profilo della privacy e dei dati (e ci auguriamo che le risposte siano convincenti anche per il Garante per la Privacy che ha sollecitato chiarimenti), anche noi avvocati dobbiamo fare la



parte nostra: ciò che senza difficoltà può essere fatto è utile che venga fatto e subito.

Il processo telematico penale (cosa ben diversa dalle udienze da remoto) va assolutamente implementato perché semplifica in un momento dove la semplicità è assolutamente necessaria.

Occorre guardare ai giudici di pace e alla relativa informatizzazione.

I palazzi di giustizia devono essere luoghi di lavoro sicuri: vanno sanificati, igienizzati, i filtri dell'aria condizionata controllati,

d'intesa tra i capi degli uffici giudiziari, i COA e i presidenti delle Regioni; utile potrebbe essere il ricorso a tamponi e test sanitari agli utenti fissi degli uffici giudiziari e, poi, per gli avvocati, i magistrati, gli operatori di cancelleria e coloro che lavorano nei palazzi di giustizia.

Dobbiamo formarci, organizzarci, pensare con mentalità diversa a come deve essere la ripresa delle attività, andare avanti.

Non possiamo rimanere fermi: l'alternativa non è tra il non riprendere con l'attività, sacrificando professione e redditi, o la ripresa come nulla sia accaduto, mettendo a rischio salute e sicurezza. La scelta è riprendere con gradualità e con gli strumenti, anche tecnologici, a disposizione e in sicurezza.

Poi, ad emergenza superata, potremo e dovremo valutare ciò che di buono ne è venuto e proseguire nello sfruttare al meglio le opportunità telematiche, senza tabù, senza idolatrare la tecnologia e senza compressione di esigenze e diritti fondamentali.

E dovremo ripensare anche la professione, ragionando alla luce del sole del dato economico - fragile - che da sempre la caratterizza: aggregazioni, collaborazioni, avvocato dipendente da altro avvocato, società, reti, innovazione, strumenti di natura fiscale, accesso, incompatibilità, previdenza.

Dobbiamo andare avanti, è necessario ripartire.

Luigi Pansini

Segretario Generale ANF Associazione Nazionale Forense

LA GIUSTIZIA CIVILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

di Enzo Napolitano

È ormai chiaro ed evidente che la sconfitta della pandemia di COVID-19 è fuori dalle viste. E che la scadenza del prossimo 11 maggio – termine di scadenza della messa in sonno dell'apparato giudiziario – si approssima, imponendo a chi spetti di realizzare tutti i presidi necessari per poter tornare ad una giustizia operativa, che consenta la riattivazione delle funzionalità giudiziarie, prima fra tutte la ripresa delle udienze. Ma fra il dire e il fare c'è – com'è giusto e sacrosanto che sia – la sicurezza e la protezione di tutti gli operatori (magistrati, avvocati, personale giudiziario) dal rischio di contagio, essendo fuor di dubbio che le sedi giudiziarie debba-no essere luoghi di lavoro sicuro: ambienti sanificati continuamente, uso obbligatorio di mascherine e guanti, distanziamento interpersonale con divieto di assembramento.

Ma l'idea che bastino queste semplici cautele perché tutto torni più o meno come prima può servire a non farci perdere una dose di ottimismo, ma è ad ogni evidenza irrealistico. L'emergenza perdurerà fino a quando del coronavirus non si avrà avuto ragione per sopraggiunte – e auspicabili – buone nuove su vaccino o sieroterapie. Che però nessuna seria previsione colloca prima di dodicidiciotto mesi. Ed è pacifico che fino ad allora le affollate udienze civili (ma anche quelle penali) saranno impraticabili. E la giustizia non può restare sospesa per i tempi lunghi o lunghissimi preconizzabili fino alla sconfitta definitiva della pandemia.

La conclusione è dunque che con il COVID-19 dovremo trovare una forma di convivenza e che questa convivenza richiederà necessariamente, oltre al già detto mantenimento di tutte le precauzioni, una rivisitazione delle regole e prassi processuali fin qui conosciute e praticate, prima fra tutte la celebrazione delle udienze.

Tale necessità è già stata avvertita dal legislatore quando, disponendo la doppia sospensione dal 09/03 all'11/05/20, ha ordinato un rinvio d'ufficio generalizzato delle udienze ricadenti nel periodo e, per consentire lo svolgimento dei procedimenti esclusi dalla sospensione, o comunque ritenuti urgenti dal giudice, ha "concesso" che le relative udienze, quando "non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti", possano celebrarsi "da remoto" avvalendosi alternativamente o del software Microsoft Team o del software Skype for Business oppure, "quando non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti", possano svolgersi "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice". Com'è facile arguire, per tutti i giudizi civili estranei alla c.d. attività giudiziaria non sospesa (come dire, fra l'80 ed il 90 per cento dell'attività giudiziaria civile) rinvii d'ufficio a data successiva all'11/05/2020.

Allora ci si chiede: nell'incognita di cosa verrà disposto dal Governo o dal Ministero di Giustizia o da chi sia dopo (e per dopo) l'11 maggio, e comunque per il futuro della giustizia, può mai continuare a tollerarsi che il paese resti ulteriormente con le curie giudiziarie ferme? E che la giustizia resti ancora in quarantena dopo oltre un mese? No di certo.

Gli avvocati, che hanno vissuto sulla loro pelle la temperie economica di questo blocco (che, peraltro, ben avrebbe potuto essere utilizzato per smaltire parte dell'arretrato se col disposto del comma 2 dell'art. 83 non fossero stati sospesi
(continua a pagina 9)




LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ED I DECRETI DEL TAR SALENTINO

di Pietro Nicolardi

La necessità di contrastare gli effetti della pandemia da coronavirus ha dato luogo ad una serie articolata e diffusa di restrizioni e limitazioni con effetti anche sui processi. Sin dall'esordio il Legislatore ha però dettato discipline differenziate per i vari settori processuali seppur sostanzialmente accomunate dai periodi di sospensione dei termini. L'art.1 del D.L. n°11/2020 ha interessato i processi civili, penali, tributari e militari, mentre il processo amministrativo ha trovato una sua disciplina, specifica, dell'emergenza nell'art.3. Con il successivo D.L. 18/2020, di pochi giorni successivo al primo, è stata riscritta la disciplina dell'emergenza con abrogazione di quella previgente dettata dall'art.3 del DL.11/2020. In particolare ed in via sintetica e non esaustiva le previsioni maggiormente significative sono state: **A)** la sospensione dei termini prolungata sino al 15 aprile e parificata, con il richiamo all'art.54 co.2 e 3 del CPA, a quella del periodo feriale; **B)** il rinvio d'ufficio a data successiva delle udienze pubbliche e camerale fissate in tale periodo temporale; **C)** la decisione dei procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, con decreto monocratico del presidente o del magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, con previsione della relativa trattazione collegiale ad una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020; **D)** Il rispetto, per l'adozione del decreto, dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice; **E)** la previsione, per le controversie fissate per la trattazione dal 6 aprile al 15 aprile 2020, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, del passaggio in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, su richiesta congiunta di tutte le parti costituite; **F)** la previsione dell'adozione da parte dei presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni distaccate, delle misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie, tra l'altro, ad evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. **G)** la regola per cui, **successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020**, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, **tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale**, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissivo ogni avviso. E con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; **H)** La previsione della possibilità per il giudice di deliberare in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.

A seguito delle norme emergenziali il **Presidente del T.A.R. Salentino ha adottato alcuni decreti**. Con il n°17/2020 ha dettato talune norme organizzative prevedendo, tra l'altro, la sospensione dell'obbligo di deposito delle copie di cortesia sia nella forma del deposito manuale sia nella forma della spedizione a mezzo servizio postale. Con il n°18/2020 ha disciplinato tra l'altro i rinvii delle udienze con indicazione delle relative date e fissato le camere di
(continua a pag. 9)



L'irragionevole sospensione generalizzata della Giustizia

Come può svolgersi oggi il processo civile

di Angelo Galante

Se la motivazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari è quella di evitare il contatto sociale e la frequentazione dei palazzi di giustizia, non si comprende perché siano stati sospesi tutti i termini processuali collegati ad adempimenti obbligatoriamente telematici (memorie, comparse conclusionali, deposito CTU e quant'altro); anzi, paradossalmente in questo periodo si ha più tempo da dedicare alle pratiche in studio, la cui attività, come è noto, non è stata sospesa.



Anche con riguardo alle udienze civili il rinvio generalizzato non ha giustificazione considerato che gli stessi provvedimenti hanno dato le direttive per svolgerle con scambio di scritti, il che avrebbe consentito di celebrare le udienze anche senza la presenza degli avvocati. A tal fine sarebbe stato sufficiente disporre il deposito di note di udienza, almeno tre giorni prima per consentire alla cancelleria di acquisirle senza disguidi; il giorno dell'udienza il giudice l'avrebbe, quindi, tenuta, adottando i provvedimenti per ogni causa, eventualmente anche di rinvio d'ufficio in mancanza di deposito o di condizioni per tenere le attività previste.

- **Udienza ex art. 183 cpc:** tutte le attività processuali sono compatibili con il deposito di note di udienza anche perché per la gran parte l'attività si limita alla richiesta di termini per note ex comma VI. L'attore avrà cura, nelle stesse note, di proporre domande o eccezioni conseguenza di domande riconvenzionali o eccezioni del convenuto e di chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, salvo che la costituzione del convenuto sia avvenuta fuori termine. Il giudice potrà provvedere con ordinanza da comunicare ai difensori; qualora siano richiesti i termini ex VI comma li assegnerà riservando la decisione all'esito del deposito delle memorie; non dovrà fissare altra udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori, che il codice non prevede, essendo un escamotage usato dai giudici per non riservare la causa. Fisserà, infine, l'udienza ex art. 184 cpc per l'assunzione dei mezzi di prova.

- Questa **udienza (art. 184 cpc)** pone delle criticità con riguardo alla assunzione dei testimoni e degli interrogatori e si dovrà stabilire con quali cautele si dovrà procedere, il che può giustificare un rinvio d'ufficio. Potrà, invece, essere assunto l'incarico dal CTU eventualmente designato, il quale potrà

accettarlo con la sottoscrizione del giuramento con firma digitale. Il CTU adotterà le misure necessarie per procedere all'indagine in sicurezza sanitaria.

- **Le azioni incidentali proposte ai sensi degli art. 186 bis, ter e quater** possono senz'altro essere trattate per iscritto e decise fuori udienza, con note che sostituiscano il contraddittorio orale.

- **L'udienza di precisazione delle conclusioni**, la cui inutilità è spesso evidente, si può senza dubbio evitare con il deposito telematico, entro l'udienza fissata, del foglio di precisazione delle conclusioni, che già molti tribunali e Corti adottano; il giudice riserverà la causa concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche, se richiesto.

- Il periodo induce a **privilegiare la trattazione scritta e, quindi, evitare la trattazione ex artt. 281 quinquies e sexies**, salvo che agli avvocati non sia concesso di depositare note alle quali dichiarano di riportarsi rinunciando, di fatto, alla discussione orale. Va osservato, peraltro, che per la gran parte dei casi il giudice arriva in udienza con la sentenza già scritta.

- **I giudizi cautelari**, anche in corso di causa, potranno essere trattati per iscritto con le modalità che il giudice riterrà opportune tutelando il contraddittorio, vi è già giurisprudenza del Tribunale di Lecce in tal senso (dr. Silvestrini). Così potrà stabilire con quali forme tenere eventualmente l'udienza qualora ritenga assolutamente necessario il diretto contraddittorio.

- **Le udienze in appello**, che come è noto per la gran parte si esauriscono nel chiedere l'udienza di precisazione delle conclusioni o nel chiedere che la causa vada in decisione con i termini, possono senza dubbio essere trattate anche senza la presenza dei difensori con un foglio di udienza da depositare telematicamente prima della stessa; anche le questioni incidentali (provvisoria esecuzione, ecc.) possono essere trattate con l'assegnazione di note autorizzate. La Corte potrà poi stabilire caso per caso come trattare le questioni, anche incidentali, che gli avvocati chiedono di discutere oralmente.

- Per quanto attiene alle **udienze penali** si può osservare che possono certamente essere tenute, tramite deposito di scritti a mezzo pec degli avvocati difensori, le udienze filtro ed i patteggiamenti già concordati.

Più delicato è il discorso afferente le udienze di prova e discussione, la cui oralità è rivendicata dalle Camere Penali, che si oppongono anche alla trattazione in videoconferenza e rispetto alle quali può essere rimessa all'adesione espressa dell'avvocato difensore la scelta della forma di trattazione e dunque anche l'eventuale rinvio in assenza di condizioni sanitarie sicure.

Mi sembra di poter affermare, dunque, che abbiamo subito un'ingiustificata sospensione della gran parte di attività processuali, che si sarebbero potute svolgere anche con i palazzi di giustizia inaccessibili o quasi.



ARRESTI... DOMICILIARI! di Mario Romita



Sì, certamente la deformazione professionale ha inciso sulla scelta del titolo per qualche riflessione sulla situazione in cui - nostro malgrado - siamo venuti a trovarci: la vita tra le pareti di casa, senza colpe né condanne. Innanzitutto, è opportuno ripeterlo incessantemente, è giusto e, ancor di più, necessario attenersi alle disposizioni coercitive vigenti laddove viene imposto a tutti i cittadini, con le dovute eccezioni per sopravvivere, di restare in casa onde impedire l'espandersi del contagio del COVID19: la conferma della validità ed efficacia di tali misure è ad oggi evidente, considerando che i contagi continuano a decrescere. Di conseguenza, al fine di consentire a medici e scienziati impegnati in prima linea per debellare il virus, tutti dobbiamo rimanere in casa, programmando e limitando le uscite allo stretto necessario.

Per noi avvocati, autorizzati ad esercitare la professione, sostanzialmente abbiamo la possibilità di recarci presso i nostri studi ma nulla di più; sia per il fermo dell'attività giudiziaria, sia per l'impossibilità di avere contatti diretti con chi ha necessità della nostra assistenza. E' pur vero che molti di noi, a causa del fermo

generale, possono smaltire tutto l'arretrato ed anticipare il lavoro futuro, ma è altrettanto vero che, se l'attuale situazione non dovesse risolversi entro breve tempo, le conseguenze si faranno sentire sotto il profilo economico, in particolare per i giovani colleghi che non potranno certo far fronte alle quotidiane esigenze con il modestissimo sussidio previsto ad hoc dal provvedimento governativo. Ad ogni modo, ritengo si debba essere ottimisti, certi che questa grave emergenza potrà risolversi quanto prima, a condizione che tutti continueremo ad accettare la restrizione della nostra libertà restando in casa finché ci sarà richiesto.

Il processo penale: protocolli aspramente criticati dai penalisti

di Andrea Rollo

Stiamo vivendo un momento drammatico ed assolutamente impreveduto che ha radicalmente ed improvvisamente cambiato il nostro modo di vivere, di pensare e di lavorare.

Anche l'attività giudiziaria è stata oggetto di repentini cambiamenti attraverso normativa di urgenza. In particolare il D.L. n. 18/2020, all'art. 83, co. 1 e 2, ha disposto il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo fino al 15 aprile, termine prorogato dall'art. 36 D.L. n. 23/2020 fino all'11 maggio. Ha previsto inoltre la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto degli stessi procedimenti civili e penali (termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, ... per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).

Il comma 3 dello stesso art. 83 ha disposto che il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini non si applichi, per quello che qui interessa, ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, a quelli nei quali, nel periodo di sospensione, scadono i termini della custodia cautelare ed a quelli relativi all'applicazione ed alla richiesta di misure di sicurezza detentive. E' previsto, altresì, che gli interessati o i loro difensori possano chiedere che si proceda in caso di procedimenti con imputati detenuti, di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza o misure di prevenzione; infine, in caso di necessità di assumere prove indifferenti con incidente probatorio, il giudice può dichiarare, su richiesta di parte, l'urgenza.

Nei procedimenti penali per i quali opera la sospensione, per lo stesso periodo, sono sospesi il corso della prescrizione ed i termini di durata della custodia cautelare e delle diverse misure coercitive.

Il corso della prescrizione ed i termini di durata della custodia cautelare, delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare, i termini per le decisioni del tribunale del riesame, della Corte di Cassazione sulle decisioni di quest'ultimo tribunale e quelli previsti per la pronuncia della confisca nei procedimenti per le misure di prevenzione patrimoniali previsti dalla legge antimafia (D. L.vo n. 159/2011) sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi dell'art. 83, co. 7, D.L. n. 18/2020 e, in ogni caso, non oltre il 30.6.2020.

Per lo stesso periodo, dal 9 marzo al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza dei detenuti, degli internati e dei soggetti in custodia cautelare si deve svolgere in videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati dal Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Nel nostro Tribunale, a quanto mi risulta, si stanno celebrando soltanto le udienze previste dall'art.83, co. 3, lett. b) del D.L. 18/2020 con la presenza in aula dei giudici, del P.M. e del cancelliere mentre i difensori ed i detenuti sono collegati da remoto con il sistema di video conferenza o con la piattaforma Microsoft Teams. Analogamente avviene per le udienze dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.

In data 16.4.2020 è stato sottoscritto tra il Tribunale, la Procura della Repubblica, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Lecce un protocollo per lo svolgimento delle udienze previste dall'art.83, co. 3, lett. b) del D.L. 18/2020.



Detto protocollo regola la celebrazione delle udienze (di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al GIP, quelle con rito direttissimo e quelle per le misure di prevenzione) con la presenza del giudice, del P.M. e del cancelliere nell'aula di udienza e con facoltà per il difensore di scegliere se partecipare nell'aula di udienza o da remoto, in luogo privato, o presso la Casa Circondariale o l'altro luogo in cui si trova l'arrestato o il proposto per la misura di prevenzione, ove sia detenuto. Il collegamento da remoto viene realizzato attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il protocollo avrà validità sino al 30.6.2020, salvo proroghe, e prevede la ratifica delle modalità di partecipazione da remoto utilizzate fino alla data di sottoscrizione dello stesso.

Il 27.3.2020, intanto, per regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale le modalità operative di celebrazione del processo a distanza nel periodo di emergenza fino al 30.6.2020, sono stati redatti, dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense, dei protocolli che prevedono che le udienze debbano svolgersi con la presenza, anche da remoto, del giudice, del P.M., del cancelliere, del difensore e della persona arrestata attraverso gli ordinari sistemi di video collegamento già esistenti o attraverso le applicazioni Skype o Microsoft Teams.

Questi protocolli sono stati aspramente criticati dall'avvocatura e, soprattutto, dall'Unione delle Camere Penali Italiane che afferma la illegittimità dell'adozione di modalità di svolgimento delle udienze difformi dalle disposizioni del codice di procedura penale. In particolare, le norme del codice di rito prevedono che la partecipazione a distanza possa avvenire soltanto per l'indagato, l'imputato ed il condannato detenuti ed il collegamento a distanza possa essere disposto soltanto tra l'aula di udienza ed il luogo di custodia di questi ultimi, con il difensore che può scegliere se partecipare nel

luogo in cui si trova il detenuto o nell'aula di udienza. Ma il giudice ed il P.M. devono trovarsi esclusivamente nell'aula di udienza ed i giudici devono tutti essere presenti nell'aula di udienza e nella camera di consiglio. Ogni diversa disposizione, e cioè la partecipazione da remoto dei giudici, del P.M. e del difensore, attuata sulla base di protocolli in assenza di specifiche disposizioni normative di modifica di quelle previste dal codice di rito, sono illegittime e, quindi, potrebbero comportare la nullità di tutti i procedimenti che si dovessero svolgere con dette modalità.

Sul punto è intervenuta anche Magistratura Democratica - la corrente che fa parte di Area, il gruppo maggioritario della magistratura - con una nota intitolata "I rischi dell'udienza telematica" in cui ha evidenziato, tra l'altro, l'impossibilità di una comunicazione riservata e garantita tra il difensore ed il detenuto quando si trovino in postazioni diverse. Anche MD, come già l'UCPI, appare preoccupata che, con il pretesto dell'emergenza, siano introdotte e successivamente permangano, deroghe alle norme che il nostro sistema processuale penale prevede per garantire il diritto di difesa e del giusto processo.

E' evidente che tali critiche e perplessità appaiono fondate ed è necessario che il governo ed il legislatore ne tengano conto.

E' altresì evidente che l'accelerazione nell'uso della tecnologia e delle comunicazioni a distanza sia una conseguenza, certamente positiva, della emergenza sanitaria in atto che potrà, in parte, permanere anche quando questa fase sarà superata. Va però osservato che detta accelerazione dovrà avvenire nel rispetto o con la modifica, sia pure temporanea, delle norme processuali vigenti per evitare che, dopo il superamento della fase emergenziale, ci si trovi di fronte a problemi (id est nullità di tutti i procedimenti celebrati) ancor più gravi di quelli che si sta cercando di arginare.

L'angolo delle letture

Omaggio a Luis Sepúlveda

Il volto umano non mente mai: è l'unica cartina che segna tutti i territori in cui abbiamo vissuto. (da 'Diario di un killer sentimentale').

Le mie storie sono scritte da un uomo che sogna un mondo migliore, più giusto, più pulito e generoso. Le mie storie sono scritte da un cileno che sogna di veder realizzato in questo paese il sogno più bello, quello di sederci tutti con fiducia alla stessa tavola, senza la vergogna di sapere che gli assassini di coloro di cui sentiamo la mancanza non ricevono il giusto castigo ('Il potere dei sogni').

Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo. ('Il potere dei sogni').

Salone del libro, Luis Sepúlveda: "Lavorare per creare società di cittadini e non di miserabili consumatori"

Nessuno riesce a legare un tuono e nessuno riesce ad appropriarsi dei cieli dell'altro nel momento dell'abbandono. (da 'Il vecchio che leggeva romanzi d'amore').

È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile. (da 'Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare').

«Sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante» miagolò Zorba. «Ah sì? E cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo chi osa farlo» miagolò Zorba. (da 'Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare').

Un amico si prende sempre cura della libertà dell'altro ('Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico').

LA GIUSTIZIA CIVILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

(segue da pag. 6)

anche "i termini ... per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione"), si attendono che la macchina giudiziaria riprenda il suo cammino. Ma sono anche consapevoli che la semplice ripresa con le vecchie regole processuali, comporterebbe ulteriori lungaggini operative che andrebbero a riversarsi anche sui procedimenti in sopravvenienza. Essi auspicano pertanto che vengano introdotte in forma stabile e generalizzata le nuove tecnologie, sia quelle che hanno fatto capolino – ma, ahimè, solo in via temporanea ed eccezionale - con i DD.LL. COVID-19 (le udienze da remoto, le udienze sostituite da deposito telematico di difese scritte e l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti introduttivi e dei documenti con essi prodotti) e sia quelle ulteriori, non meno utili ed importanti, della severa precettazione delle tante Pubbliche Amministrazioni ancora neghittose (malgrado il termine ex art. 16, D.L. n. 179/2012 sia scaduto il 30/11/2014, quasi sei anni fa) ad osservare l'obbligo d'inserimento del loro indirizzo PEC nel Registro PP.AA. o nel REG.IND.E. che, se attuato, consentirebbe da subito (e senza costi) milioni di notifiche telematiche in proprio a mezzo PEC da parte degli avvocati, magari introducendone l'obbligatorietà nei casi di destinatari con indirizzo PEC inserito nei Registri anzidetti.

Enzo Napolitano - Presidente AFL

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ED I DECRETI DEL TAR SALENTINO

(segue da pag. 6)

consiglio straordinarie delle sezioni interne mantenendo sospeso l'obbligo del deposito delle copie di cortesia. Con il decreto n°19/2020 ha, tra l'altro, dato un assetto organizzativo articolato e dettagliato colmando alcune lacune della normativa emergenziale che potevano prestarsi ad interpretazioni forse non univoche.

Con l'ultimo **D.L. 23/2020** con un'unica sintetica norma (Art.36) è stata dettata una disciplina in materia di termini processuali e solamente per il giudizio amministrativo sono stati ulteriormente sospesi esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi. Il processo amministrativo quindi sostanzialmente riprenderà disciplinato da un coacervo di previsioni ordinarie ed emergenziali. Questa scelta legislativa sembrerebbe derivare dal fatto che nella fase dell'emergenza i TAR hanno reso oltre 2300 provvedimenti cautelari monocratici ed il Consiglio di Stato oltre 480. Così dando dimostrazione che con quell'assetto la giustizia amministrativa poteva funzionare lo stesso. Questo "stato delle cose" ha dato però la stura ad analisi e riflessioni abbastanza ampie. E' rimasta infatti ancora vigente la previsione (emergenziale) di una gestione delle udienze senza la discussione orale e quindi senza la partecipazione dell'Avvocato. La cui presenza, al contrario, non solamente è prevista nel CPA, ma assolve anche, come noto, ad una funzione essenziale. Si sarebbe al contrario ben potuta prevedere l'effettuazione di udienze telematiche così da mantenere anche nella fase dell'emergenza una gestione, quanto più possibile, aderente a quella fisiologica del processo. D'altronde l'utilizzo degli strumenti telematici è già previsto dal co.6 dell'art.84 del D.L.18/2020: "Il Giudice delibera in camera di consiglio, **se necessario avvalendosi di collegamento da remoto**". Sarebbe bastato dettare una disciplina anche snella, ma più completa, e disporre l'approntamento di una certa organizzazione in tal senso. Con uno "sforzo" non eccessivo si sarebbero raggiunti risultati virtuosi di indubbio livello. A ciò si aggiunga che sarebbe stata anche l'occasione, visto comunque il permanere delle limitazioni negli spostamenti e negli accessi agli uffici, per ulteriormente ottimizzare l'uso degli strumenti telematici consentendo la notifica degli atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione che non si sia iscritta all'IPA, all'indirizzo PEC indicato nel sito istituzionale. Disciplinando infine modalità peculiari di acquisizione del mandato si sarebbero potuti limitare i contatti diretti con il Cliente, consentendo comunque di svolgere l'attività difensiva con sufficiente pienezza anche in questo momento di difficoltà. Sarebbero bastate, in definitiva, minime previsioni che però avrebbero consentito sicuramente un migliore svolgimento anche della professione forense. Auguriamoci che in sede di conversione accada qualcosa in tal senso.

Pietro Nicolardi - Presidente Camera Amministrativa Distrettuale

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

Editoriale del Segretario AFL "Come eravamo"

(segue da pag. 1)

il sistema Giustizia con il ricorso, decisamente sbagliato, alla moltiplicazione dei riti, anziché predisporre norme che, in applicazione del principio costituzionale di adeguatezza dell'azione della P.A., imponessero semplicemente un approccio manageriale nella gestione delle singole attività di udienza, così come già previste dalla procedura esistente.



Che i problemi che incidono sull'efficienza della macchina della giustizia civile attengano, quasi esclusivamente, al piano strutturale e organizzativo, e non alla ricerca di ulteriori riti, era stato già messo in evidenza il 18 novembre 2019, dall'Associazione Italiana tra gli Studiosi del Processo Civile (Aispc), con il parere espresso dal suo Consiglio direttivo, così come è noto che l'art. 111 Cost. reclama la stabilità delle regole.

Oggi, il permanere del blocco della quasi totalità delle attività di udienza ha avuto il merito di spostare, si spera definitivamente, l'attenzione dalla ostinata volontà di rimaneggiare i codici di diritto processuale all'unica soluzione, possibile già prima del periodo emergenziale, per aumentare la speditezza e l'efficienza del sistema: il ricorso al processo telematico, accompagnato dallo sforzo di riportare a sistema interventi estemporanei, velleitari e superficiali, che sinora hanno comportato solo un senso di diffuso disagio tra magistrati, avvocati e funzionari di cancelleria.

Dovremo essere in grado di individuare un modo più moderno ed efficiente per gestire la giustizia, preservando la tutela dei diritti dei cittadini, anche se dovremo stare attenti, come ha

detto il Presidente COA Lecce, A. De Mauro, nella nostra intervista, a non dematerializzare del tutto il processo, sia civile che penale; ma non vi è chi non veda, che, con gli opportuni aggiustamenti, il processo da remoto è una opportunità per tutti. Mentre CNF e CSM sono al lavoro sui protocolli da adottare nelle diverse fasi della diffusione del contagio da Covid, ognuno di noi deve avere già ben presenti i criteri da cui muoversi, cogliendo le opportunità che questa situazione ci offre e, con queste, guardare al futuro. Bisogna lavorare da subito, nell'ottica della massima tutela possibile della salute e del lavoro oggi, in attesa che il legislatore intervenga domani per collocare tali tutele in una cornice normativa, che dia omogeneità al lavoro di tutti i Tribunali e detti le regole per l'applicazione concreta e quanto più ampia possibile degli strumenti con cui la tecnologia ci può soccorrere ora e dopo.

E' in questo senso che si dovrà richiedere l'impegno futuro del Governo e di tutti noi: dialogo continuo tra le parti interessate fondato soprattutto su ragionamenti tecnici, implementazione delle risorse e dei mezzi a disposizione degli uffici giudiziari, formazione rigorosa per tutti gli operatori della giustizia.

AFL si spende molto da anni nella direzione indicata, sia con la partecipazione diretta di nostri componenti del Direttivo ai lavori della Commissione PCT istituita presso il COA di Lecce, sia con l'organizzazione di eventi formativi, volti a favorire l'utilizzo dell'informatica nel nostro lavoro, che ha visto tanti colleghi prima neghittosi e poi entusiasti per i vantaggi derivanti dal PCT, sia con la costituzione di una piattaforma digitale sul nostro sito web www.anflece.it, potenziale luogo, quanto mai oggi prezioso, per gli incontri virtuali tra professionisti e tra professionisti ed utenti in genere della giustizia.

Continueremo ad impegnarci ancora per contribuire a "come saremo".

Antonella Totaro Fila

Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce

Seguici sulla pagina fb
**Associazione
Forense Lecce** 

sito www.anflece.it

contattaci alla email
info@anflecce.it